

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 35-881

Schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il triennio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Considerato che l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), prevede che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare con legge regionale le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

considerato che l'art. 24, comma 4 del D.Lgs n. 446/1997 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

considerato che l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e all'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;

visto che l'art. 12, primo comma, della legge regionale 4 maggio 2012. n. 5 (legge finanziaria per il 2012) ha previsto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che a decorrere dal 2012 i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni ed accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono riversati direttamente presso la tesoreria regionale;

visto che le modalità operative di riversamento diretto di cui al comma 1 dell'art. 12 l.r. n.5 del 2012, sono definite dalla Giunta regionale tramite apposito atto convenzionale da stipularsi periodicamente con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed in attuazione dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs 68/2011;

considerato che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio valuta positivamente i risultati ottenuti con l'approvazione delle precedenti convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2012, di cui alla D.G.R. n.1-4202 del 24/07/2012, per l'anno 2013, di cui alla D.G.R.n. 38-5876 del 03/06/2013, per l'anno 2014, di cui alla D.G.R. 17-17 del 20/06/2014, per l'anno 2015, di cui alla D.G.R. 27 aprile 2015, n. 7-1335 e per il triennio 2016-2018, di cui alla D.G.R. 30 maggio 2016, n. 2 - 3359;

considerato che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha avviato i contatti con l'Agenzia delle Entrate al fine di addivenire alla definizione di una nuova convenzione, sul solco della convenzione tipo utilizzata dalle altre regioni, per il triennio 2019-2021;

considerato che tale convenzione prevede la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

considerato che si è raggiunto l'accordo sul testo di convenzione, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale con relativa tabella di codifica del tributo (allegato A) e che si valutano congrui i costi per i servizi resi dall'Agenzia, di cui all'art. 12 della convenzione stessa;

considerato che lo schema definitivo di convenzione, di durata triennale, con decorrenza 01/01/2019 – 31/12/2021, è stato reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate alle Regioni interessate solo nel mese di settembre 2019 e che nelle more dell'approvazione del nuovo schema di convenzione, l'Agenzia delle Entrate ha assicurato, senza soluzione di continuità, tutte le attività ed i servizi declinati nell'ultima Convenzione stipulata tra le Parti, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni pro-tempore vigenti;

considerato che non è possibile conoscere a priori con esattezza i costi della convenzione, ma solamente stimarli in via presuntiva in base all'art. 12 della convenzione stessa;

considerato che la Giunta Regionale dovrà definire, con appositi atti, le strategie generali che devono ispirare le attività previste dall'art. 3 della convenzione denominato: << criteri generali per la gestione delle imposte >>;

visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento, che reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che concerne norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;

considerato che lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione implica un trattamento di dati personali e che tale trattamento sarà effettuato dall'Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del citato Regolamento;

considerato che le Parti devono garantire la tutela della riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice, sopra citati;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

vista la L.r. 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’Agenzia delle Entrate che prevede la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2019-2021, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con decorrenza, in parziale sanatoria, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021;
- di demandare al Direttore delle Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione della convenzione, secondo l’allegato schema e relativo Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche tecniche e non sostanziali che non alterino il contenuto;
- di demandare al Dirigente del settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo l’adozione di ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente convenzione, nonché per eventuali modifiche tecniche e non sostanziali;
- di dare atto che la spesa, stimata in 3.150.000,00 di euro per ciascun anno, derivante dalla convenzione, trova copertura nel capitolo 129100 “spese per la riscossione dei tributi regionali” del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2021;
- di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione delle strategie generali che devono ispirare le attività previste dall’art.3 della convenzione denominato: << criteri generali per la gestione delle imposte >>.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera d) del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), rappresentata dal Dott. Giovanni Lepri, nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

E

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia”), rappresentata dalla dott.ssa Maria Pia Protano, nella sua qualità di Direttore Regionale del Piemonte, giusta delega da definire

PREMESSO

- a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca “L’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
- b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l’articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;

- e) l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
- f) nelle more della definizione del presente testo convenzionale, l'Agenzia delle Entrate ha continuato ad assicurare, senza soluzione di continuità, tutte le attività ed i servizi declinati nell'ultima Convenzione stipulata tra le Parti, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni pro-tempore vigenti;
- g) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 recante "Legge Finanziaria per l'anno 2009" detta la disciplina in materia di IRAP;
- h) con delibera n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- i) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- j) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- k) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l) con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento;
- m) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- n) l'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 ha stabilito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 68/2011, che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale, con modalità da definire nella convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del richiamato d.lgs. 68/2011;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) “IRAP”, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) “addizionale”, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) “imposte”, l’IRAP e l’addizionale;
 - d) “modello F24”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - e) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - f) “Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;;
 - g) “CAD”, il Codice dell’Amministrazione digitale, contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,;
 - h) “ruoli”, i ruoli di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
 - a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
 - e) l'esercizio delle attività di autotutela;
 - f) la riscossione spontanea e coattiva;
 - g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

ARTICOLO 3

Criteri generali per la gestione delle imposte

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

ARTICOLO 4

Commissione paritetica

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente

convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

- a) livelli di assistenza ai contribuenti;
 - b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
 - c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
 - d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
 - e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
 - f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
 - g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
 - h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
 - i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione, il Direttore pro-tempore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo e da 2 rappresentanti dell'Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione di concerto con il Direttore Regionale per il Piemonte. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione

ARTICOLO 5

Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 6

Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.

ARTICOLO 7

Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.
5. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, inoltre, a verificare che la dichiarazione presentata ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 1 del decreto – legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contenga tutte le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di regolarizzazione, ad effettuare i riscontri di congruenza tra le somme versate spontaneamente dal contribuente e quelle dovute, nonché a verificare l'avvenuto perfezionamento dell'istituto disciplinato dal citato articolo 1.

ARTICOLO 8

Contenzioso

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono presentati all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
5. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

ARTICOLO 9

Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate all'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n.5 individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Piemonte presso Unicredit Banca, Via XX Settembre 31, Torino - IBAN IT 91 S 02008 01033000040777516. L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, all'Agenzia, Divisione Servizi – Settore Versamenti – Ufficio Struttura di Gestione, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

ARTICOLO 10

Rimborsi

1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

ARTICOLO 11

Servizi informativi

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
5. L'Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.

ARTICOLO 12

Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:
 - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
 - ✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
 - ✓ € 0,50, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;
 - a) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
 - ✓ €0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
 - ✓ €1,20 per il modello F24 cartaceo;
 - ✓ € 1,50 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale (tale importo passerà ad €1,45 nel 2020 e ad €1,40 dal 2021).

Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di €0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell'Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all'articolo 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA.

ARTICOLO 13

Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

1. L'Agenzia trasmette con le modalità di fatturazione elettronica previste dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, *Codice Univoco ufficio - AX8DPY*, le fatture ai sensi dell'articolo 12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
 - 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
 - 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'emissione delle fatture indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima fattura utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle fatture successive.
5. La Regione si impegna a comunicare all'Agenzia, Divisione Risorse, Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Logistica – Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, con almeno un mese di anticipo, le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al comma 1.

ARTICOLO 14

Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e dal Regolamento e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 15

Archivi

1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall’Agenzia tramite il sistema di comunicazione tra l’Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele previste dal Regolamento e dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L’Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute **nell’allegato/i** alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a: dati anagrafici e dichiarativi del contribuente; posizione creditoria e debitoria del contribuente.
2. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
3. Le Parti si impegnano, a trattare tutti i dati personali che vengono in rilievo ai fini della presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ed eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
7. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l’esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano a trattare gli stessi esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
8. L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
9. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione.
10. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per l’Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;

- per la Regione Piemonte, il dott. Paolo Frascisco, il cui dato di contatto è:
dpo@regione.piemonte.it,

ARTICOLO 17

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ARTICOLO 18
Modifiche della convenzione

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

ARTICOLO 19
Competenza sulle controversie

1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione, della presente convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 20
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 21
Allegato/i

1. La narrativa in premessa e l'**allegato/i** alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

FIRMA

Torino,

per la Regione Piemonte
il Direttore della Direzione
Risorse Finanziarie e Patrimonio
Dott. Giovanni Lepri

per l' Agenzia delle Entrate
il Direttore Regionale per il Piemonte

Dott. ssa Maria Pia Protano

ALLEGATO 1

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.

| Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d'invio |
|--|---|---|
| <p>DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI</p> <p>Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti.</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.</p> | <p>Periodica (aprile e ottobre)</p> | <p>FTP e o Siatel- PuntoFisco</p> |
| <p>DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente;</p> <p>b) le componenti di base imponibile variate;</p> <p>c) l'imponibile rideterminato;</p> <p>d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici.</p> | <p>Annuale (giugno)</p> | <p>FTP e o Siatel- PuntoFisco</p> |

| Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d'invio |
|--|--------------------|-------------------------|
| <p>ACCERTAMENTO</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);</p> <p>b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso);</p> <p>c) l'imponibile definito;</p> <p>d) l'imposta definita.</p> | Semestrale | Siatel-PuntoFisco |
| <p>CONTENZIOSO</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare:</p> <p>a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo;</p> <p>b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito);</p> <p>c) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso).</p> | Trimestrale | Siatel-PuntoFisco |

| Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d'invio |
|---|---|-------------------------|
| <p>VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP</p> <p>Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del contribuente; b) codice attività; c) natura giuridica; d) codice tributo; e) periodo di riferimento; f) importo a debito; g) importo a credito. | Mensile | Siatel-PuntoFisco |
| <p>VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE</p> <p>Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dati identificativi del contribuente; b) conto corrente di accredito; c) periodo di riferimento; d) importo. | Mensile (subordinato all'invio di Poste) | Siatel-PuntoFisco |
| <p>RUOLI</p> <p>Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) i dati identificativi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce; c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e/o l'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e dell'agente della riscossione incaricato; d) gli importi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo | Mensile | Siatel-PuntoFisco |

| <p>29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi; e) lo stato e l'esito.</p> | | |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Contenuto informativo delle forniture</p> | <p>Periodicità</p> | <p>Modalità d'invio</p> |
| <p>RIMBORSI</p> <p>Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati identificativi del contribuente; b) l'anno di riferimento; c) le modalità e la data di corresponsione; d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi; e) lo stato e l'esito; f) la data di presentazione dell'istanza. | <p>Semestrale</p> | <p>Siatel- PuntoFisco</p> |
| <p>CENT</p> <p>Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti.</p> | <p>Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.</p> | <p>Siatel- PuntoFisco</p> |

| Codice tributo | Descrizione | Tipo imposta | ATTIVITA' |
|----------------|--|-----------------------------|-----------|
| 9140 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.-SOST. IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9141 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA-TRATTENUTA IMPORTO MINIM | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9170 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-CAPIT. | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9171 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-INTER. | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9172 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-SANZ. | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9185 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9186 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (INTERESSI) | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9187 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (SANZIONE) | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9286 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - INTERESS | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9287 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - SANZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9425 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9498 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-CAPITALE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9499 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9500 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9579 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-CAPITALE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9580 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9635 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF RIC.COMP.PARAM./ST.SET A.33,C.5DL269/03 | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9636 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET A.33,C.5DL269/03-INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9637 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET A.33,C.5DL269/03-SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9641 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9642 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9643 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE - SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 914A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 915A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |





| | | | |
|------|---|-----------------------------|--------------|
| 916A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9176 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
| 9177 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
| 9178 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
| A36T | Interessi da rateazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
| 1986 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 dlgs 472/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 7454 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 7455 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9403 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9404 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9453 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9454 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9477 | Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9503 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9504 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9603 | SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9906 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9907 | SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE- ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9918 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9919 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. 1 BIS- DLGS N. 218/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9942 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9943 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |

| | | | |
|------|--|-----------------------------|--------------|
| 9948 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dlgs 472/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9957 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9958 | SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9973 | SANZIONI RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 7418 | ART36BIS DPR600/73 IRAP-UTILIZ. IN COMPENS. CRED. D IMP. ART10C2, DL185/08 INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
| 7419 | ART36BIS DPR600/73 IRAP-UTILIZ. IN COMPENS. CRED. D IMP. ART10C2, DL185/08 SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
| 9180 | ART. 36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - CAPITALE | IRAP | 36 BIS |
| 9181 | ART. 36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - INTERESSI- | IRAP | 36 BIS |
| 9182 | ART. 36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - SANZIONI- | IRAP | 36 BIS |
| 9183 | ART. 36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI - | IRAP | 36 BIS |
| 9184 | ART. 36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - SANZIONI - | IRAP | 36 BIS |
| 9632 | ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006) | IRAP | 36 BIS |
| 9633 | ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)?INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
| 9634 | ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 19-9-2006-SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
| 9644 | ART. 36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS. CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS 135 DEL 2/5/02 | IRAP | 36 BIS |
| 9645 | ART. 36BIS-IRAP OGGETTO SOSP. CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS. 135 DEL 2/5/02INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
| 9646 | ART. 36BIS-IRAP OGGETTO SOSP. CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS. 135 DEL 2/5/02SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
| 9703 | ART36BIS DPR 600/73. IRAP-VERS. MENS. ART. 10BIS, C. 1, D. LGS 446/97. IMPOSTA | IRAP | 36 BIS |
| 9704 | ART36BIS DPR 600/73. IRAP-VERS. MENS. ART. 10BIS, C. 1, D. LGS 446/97. INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
| 9705 | ART36BIS DPR 600/73. IRAP-VERS. MENS. ART. 10BIS, C. 1, D. LGS 446/97. SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
| R36B | INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI | IRAP | 36 BIS |
| 915D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - IMPOSTA | IRAP | 36 BIS |



| | | | |
|------|---|--------------------------|--------------|
| 916D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
| 917D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
| 1987 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 dl. 472/1997 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 7452 | IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ.IN COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 7453 | IRAP-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ. IN COMPENS. - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIAL | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9415 | IRAP E RELATIVI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9416 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9466 | IRAP E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9467 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9478 | Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9512 | IRAP E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9513 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9607 | SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9908 | IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION ART. 5BIS, DLGS 218/9 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9909 | SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP-ADESION AL VERB.CONSTAT- ART 5BIS DLGS 218/9 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9920 | IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C 1 BIS-DLGS 218/97 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9921 | SANZ. E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART. 5,C.1 BIS-DGS 218/97 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9934 | IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9935 | IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9949 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dl. 472/1997 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9955 | IRAP E RELATIVI INTERESSI - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9956 | SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992. | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9971 | SANZIONI RELATIVE ALL'IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010 | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 8124 | IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017 | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF | ACCERTAMENTO |

